

XLVII.

TORNATA DEL 27 APRILE 1883

Presidenza del Presidente TECCHIO.

Sommario. — *Dichiarazione del Senatore Majorana-Calatabiano sopra il processo verbale di antecedente tornata — Risposta del Presidente — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 14 luglio 1881 per disposizioni intese ad impedire la diffusione della fillossera — Osservazioni dei Senatori Pantaleoni, Tabarrini, Griffini, Relatore, Majorana-Calatabiano, Serra, Zini, Allievi, e risposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei 9 articoli del progetto di legge — votazione segreta e approvazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella chiede di parlare sul processo verbale?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io domanderei di parlare non sul processo verbale di oggi, ma su quello della seduta del 5 aprile.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onorevolissimo nostro Presidente ebbe la cortesia di comunicare al Senato una mia lettera colla quale manifestavo il desiderio di poter adempiere al mio dovere di membro dell'Ufficio Centrale sulla legge relativa al riordinamento del Credito fondiario, anche per propugnare in Senato la opinione della minoranza dell'Ufficio stesso.

L'onorevolissimo Presidente sulla considera-

zione che quel progetto era stato precedentemente messo all'ordine del giorno e che la mia lettera arrivò quando il Senato era riconvocato col medesimo ordine del giorno, osservò che, se il Senato non pensava diversamente, non dovevasi immutare l'ordine del giorno.

Nella sua cortesia accennò anche alla comunicazione a me fatta dalla Segreteria del Senato, cioè, che la mia lettera era giunta quando l'ordine del giorno era stato già fatto, e comunicò pure al Senato un mio dispaccio telegrafico, con cui, osservando che avevo lasciato Roma innanzi alla riconvocazione del Senato, soggiungevo che mi sarebbe bastato si fosse fatto noto all'Alto Consesso il pensiero della mia lettera.

E siccome cotesta mia replica, a giudizio dell'onorevolissimo Presidente, non mutava lo stato delle cose, così manifestò il proposito di andare innanzi mantenendo l'ordine del giorno stampato; onde la legge sul Credito fondiario, me assente, fu discussa e votata dal Senato.

Io debbo domandare scusa all'onorevolissimo Presidente e al Senato di averli disturbati con

quelle mie lettere; ma confesso che fui indotto a scriverle da un desiderio che sembravami giusto.

Nella mia non lunghissima esperienza di Senatore avevo imparato, che quando si tratta di domande di differimento per parte di Relatori, o di rappresentanti di minoranze, di una data Commissione, legittimamente impediti, e all'ordine del giorno vi sono vari progetti di legge, non è considerata grave irregolarità quella di modificare l'ordine del giorno; perciò, nella fiducia di non chiedere cosa non giusta, scrissi quella lettera, molto più che mi ero allontanato da Roma dopo avere atteso invano che il Senato si riconvocasse, e prima di sapere che esso tra pochissimi giorni avrebbe riprese le sue sedute, chiamato fuori da altri impellenti doveri, alcuni dei quali dipendenti da pubblico ufficio. Peraltro la mia illusione fondavasi sul concetto che, finchè il Senato avesse del lavoro - e vi erano i bilanci che sono di urgenza e nella discussione vanno preferiti alle altre leggi - poteva posporre il suo ordine del giorno senza alcun detrimento. L'onorevolissima Presidenza avisò diversamente; nè io di ciò muovo lagnanza.

Ma sulla legge discussa e votata, riferiva l'Ufficio Centrale a cui è associato il mio nome, e però devo evitare che si possa supporre di aver abbandonato volontariamente il posto che mi avevano assegnato i miei onorevoli Colleghi con piena cognizione di causa; anzi dichiaro che, se mi fosse stato possibile d'esser presente alla discussione, avrei oppugnato con tutte le mie forze quella parte dell'articolo primo, la quale è in piena contraddizione colla nuova legge, anzi col nuovo ordinamento stabilito nel Codice di commercio in vigore, il quale ha tolta ogni potestà d'ingerenza e di tutela preventiva al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio su tutti gli Istituti e le Società di credito.

La nuova legge sul Credito fondiario, testè votata dal Senato, vorrebbe conferire al Ministero la facoltà di creare istituti che lo esercitino; il che è un potere molto più grave e più periglioso di quello goduto per l'innanzi, di autorizzare semplici Istituti di credito ordinario.

Questo fatto, che per taluno può aver l'apparenza di libertà, secondo me offende e l'eguaglianza e la libertà, facilita la speculazione, e compromette l'importante istituzione del Credito

fondario. Io avrei voluto rilevare e provare tutto ciò, non perchè mi opponga allo svolgimento delle libertà anche nel campo del Credito fondiario, ma perchè credo fatale la nuova esca che si dà alla speculazione, e l'arbitrio che si lascia al Governo, il quale è impossibilitato a fornire la minima vera garanzia agli interessi legittimi che vuol salvaguardare. Dichiaro pertanto che, se fossi stato presente, e non avessi potuto ottenere l'eliminazione dell'articolo primo, sarei stato costretto a votare contro a tutta la legge di riforma del Credito fondiario.

PRESIDENTE. Ciò che ha testè riferito il signor Senatore Majorana-Calatabiano è esattissimo. Debbo peraltro soggiungere che quando egli manifestava l'intenzione di venire al Senato per rappresentare le idee della minoranza del progetto di cui ha parlato, non diceva altrimenti che sarebbe venuto nei giorni allora più prossimi.

Eravamo al cinque di aprile; e il signor Senatore annunciava per telegramma, che non avrebbe potuto venire prima del...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prima del giorno quindici.

PRESIDENTE. Del resto il Senato sa che, oltre a quella relativa al Credito fondiario, nessuna altra legge era allora all'ordine del giorno.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Vi era il bilancio degli esteri.

PRESIDENTE. Non era ancora stampato e distribuito; e quindi, per non sospendere la seduta, bisognava di necessità procedere alla discussione già indetta.

Il Senato, ad ogni modo, ha intese le osservazioni del Senatore Majorana-Calatabiano, e le avrà in quel conto che stimi meglio. Quelle osservazioni non riguardano il processo verbale della seduta di ieri, il quale, se non v'è opposizione, s'intende approvato.

Discussione del progetto di legge N. 33.

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine del giorno, si mette in discussione il progetto di legge per modificazioni alla legge 14 luglio 1881 intese ad impedire la diffusione della fillossera.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. È qualche giorno che io mossi lagnanza all'onorevole Presidente perchè le Relazioni delle Commissioni non vengono comunicate a' Senatori in tempo utile perchè sia loro possibile di studiarle.

Il nostro Regolamento prescrive che la Relazione sia distribuita 48 ore prima che si discuta la legge.

Mi si è detto, ed è vero, che quando si tratta di urgenza si può derogare da quella prescrizione. Ma pare a me che si commetta un errore interpretando in tal modo l'art. 17; poichè quest'articolo dice: « quando siavi stata dichiarazione d'urgenza, il Senato potrà abbreviare questo termine o anche ordinare che la Relazione dell'Ufficio Centrale sia letta in pubblica adunanza, e procedere poi immediatamente alla discussione, ecc. »

Ma, o Signori, ciò avviene volta per volta che si riconosca questa massima urgenza; ed a giudizio del Senato a ciò consultato non significa già che, accordata una volta l'urgenza, si debbano sempre sopprimere le 48 ore richieste dal Regolamento.

Dico ciò perchè io non vorrei trovarmi nella necessità - ogni volta che si chiede l'urgenza - di dover fare opposizione; meno già s'intende in quei casi dove l'urgenza è talmente evidente che a niuno potrebbe venire in mente di fare opposizione.

Nel caso presente è avvenuto che non solamente la Relazione, ma anche la legge è pervenuta ai Senatori nello stesso tempo. A me, per esempio, è pervenuta questa mattina alle ore 8 e mezza, e per solito chi ha l'incarico di spedire le Relazioni e le leggi ha la bontà di mandarmele per uno dei primi anco per l'ubicazione del mio domicilio.

Per buona fortuna io non era ancora uscito di casa ed ho potuto così leggerla in carrozza andando in giro per mie incombenze, e leggendo la Relazione ho potuto ammirare la profonda competenza del Relatore, cui suppongo spetti il merito principale della Relazione.

Queste mie osservazioni non riguardano fatto a me personale, poichè a me importa pochis-

simo; le ho fatte nel solo interesse del servizio che ognuno di noi deve prestare in quest'Aula al paese, giacchè se le leggi non sono studiate convenientemente, l'ufficio nostro non è compiuto a seconda di ciò che lo spirito dello Statuto vuole ed il nostro compito morale impone.

Detto ciò, aggiungerò qualche parola sulla legge, giacchè ho la fortuna di essere d'accordo nelle conclusioni della Relazione. Soprattutto sono d'accordo sul sistema proclamato e mantenuto fortemente dalla Commissione che cioè il vero metodo da seguire per impedire la diffusione della fillossera penetrata nel paese sia il metodo distruttivo.

Io sono a ciò indotto da analogia piuttosto che da fatti positivi di mia spettanza, da studi che io possa aver fatti sull'agricoltura; benchè anco studi e fatti agricoli a me noti suffraghino la mia opinione - che è quella della Commissione.

In ultima analisi la legge che governa il mondo organico è una sola; e dal più al meno i fenomeni che si manifestano nella vita vegetale, sono quelli stessi che si manifestano nella vita animale, e nella vita umana. Ed io avendo dovuto, per compito di mia professione, occuparmi della vita umana piuttostochè degli altri enti, mi sono pure convinto che nello stato attuale della civiltà nostra è pressochè impossibile che tutti i nostri antichi cordoni sanitari, tutte le nostre misure prese per impedire l'ingresso di un morbo sieno sufficienti, quando (nol dico pel caso attuale) non sono di per sè stessi dannosi distruggendo le industrie e i commerci.

Non parlo dunque dell'impedimento all'ingresso di piante al confine, perchè in generale il danno cui essi possono andar soggetti è minimo e quasi nullo. Io intendo parlare della quistione in genere, considerandola dal punto di vista civile odierno che non comporta più l'antico isolamento.

Per riparare all'insufficienza delle nostre difese sanitarie alla frontiera, anco la medicina ha dovuto ricorrere al metodo della separazione, dell'isolamento dell'ammalato quando sventuratamente il morbo ha penetrato nel paese. E tale isolamento, tale separazione quando fu fatta senza misericordia, direi quasi feroce-mente, i risultati furono eccellenti.

Io mi ricordo che all'epoca del *colera-morbus* ho

veduto dei risultati veramente meravigliosi, nel senso che si è ridotto in città popolosissime ai 40, ai 60, ai 100 casi al più un morbo che altrimenti avrebbe attaccato un numero stragrande, secondo almeno tutte le probabilità.

Io credo che se si adottasse lo stesso sistema per la difterite, che è forse la malattia più funesta che attualmente noi abbiamo, si otterrebbe lo stesso risultato. In Inghilterra, dove si è adottata la disinfezione isolante per ogni centro locale, si rileva come questo metodo dia buonissimi risultati. D'altronde il medesimo è molto più vantaggioso e molto più attivo ed efficace, quando lo si applica ai vegetali, giacchè con esso noi possiamo distruggerli interamente, e quindi andare fino alla radice stessa del male con molta più attività di quella che non comporta la vita umana.

Del resto facciamo la stessa cosa per gli animali domestici, come per esempio per le vacche, cosicchè talvolta si distrugge una stalla intera, e si distruggono conseguentemente gli animali sani e solo sospetti che in essa si contengono, e ciò all'oggetto di preservare una grande quantità di altro bestiame.

Non ho per conseguenza null'altro a dire sul metodo fuorchè questo, che cioè lo approvo interamente.

Soltanto alcune osservazioni si sono presentate alla mia mente, come immagino si saranno del pari presentate alla mente di altri onorevoli miei Colleghi; ed una fra queste è la seguente: Come va che nel secolo nostro ci troviamo tutto ad un tratto attaccati da tanti parassiti animali o vegetali? Come va che queste pestilenze delle piante e degli animali si siano rese così frequenti ai tempi nostri? Anche qui, le leggi generali fisiologiche e patologiche dell'essere umano mi hanno condotto a conclusioni che mi paiono corrispondere interamente al fatto in questione. Egli è certo che, dove l'ente umano s'accumuli di soverchio al di là dei mezzi di sussistenza, diventano inevitabili la fame e la peste, ossia il morbo epidemico. Ebbene, non è forse la stessa legge che governa queste malattie, che rende così frequente ai nostri di l'infezione delle piante? La tremenda malattia delle patate in Irlanda evidentemente fu la conseguenza della desertione della terra, per l'eccessiva coltivazione che se ne faceva in Irlanda, poichè tutti sanno

che la patata come ogni altra pianta contiene in sè particolari elementi che assorbe dalla terra fino a che la esaurisce. La teoria della rotazione delle colture è legge elementare di ogni coltura agricola e trova in questa legge o piuttosto in questo fatto il suo fondamento. Quindi, dove si faccia, come si è fatto in Irlanda per le patate, di ripetere ognora la stessa coltura, è certo che la malattia di quando in quando si riproduce. Ed è allora che io mi sono dimandato: la crittogama che attacca la patata se è la causa materiale, perchè non l'ha attaccata prima, perchè non l'ha riattaccata dopo che ebbe luogo per uno o due anni la distruzione delle patate? Perchè i principî della nutrizione della patata che erano esauriti si sono riprodotti nella terra.

Vi è stata un'epoca in cui vi fu abbondante prodotto nella seta, e quindi in Italia si manifestò un gran fanatismo per la coltura dei gelsi. Dappertutto si proponevano premi per detta coltura, per cui questa divenne esuberante e conseguenza n'è stata la povertà dell'istesso gelso, la povertà delle sue foglie, ed io confesso che sono fra coloro che riconoscono causa fondamentale della malattia del baco da seta nel suo organismo, la povertà di vegetazione introdotta nelle piante.

Nella vite non succede forse lo stesso. Una cosa che mi ha colpito fortemente è il vedere che non si tratta più dell'*oidium* solo, ma siamo venuti alla fillossera; eppoi vi sono quattro cinque e sei altre fra piante crittogame o parassiti animali i quali più o meno distruggono le viti.

A me è parso che si dovesse almeno considerare se la malattia stessa, ossia la causa di quella non stesse nell'impoverimento della alimentazione della vite, e per la vastità della coltura che se ne è fatta, e per la permanenza sopra lo stesso terreno: insomma se la causa primordiale dei molteplici morbi non si avesse a cercare nella vite stessa.

Un fatto che mi ha confermato in questo giudizio è stato precisamente la malattia che si dichiarò così tremenda in Madera. Perduta la speranza di poter fare più una buona coltivazione, si distrussero tutte le viti in quell'isola e il prezioso vino divenne rarissimo. Dopo pochi anni la coltura ripresa era diventata molto più

rigogliosa che mai, e Madera rifà adesso un vino molto migliore di quello che si era perduto.

Questo fatto lo si vede anche nei boschi. Noi abbiamo gridato, e gridiamo sempre che noi, noi soli abbiamo distrutti i boschi.

Io confesso (e verrà un'occasione in cui dovrò parlarne molto più a lungo all'onorevole Ministro) che io credo che anche lì ci facciamo delle illusioni. Credo che i boschi sono morti, perchè quell'aroma, come si nomina, aveva perduto la facoltà vegetativa su quella terra, perchè anche lì gli enti è legge suprema che si succedano come si succedono tutti gli enti fisici e morali nella vita generale della natura.

Infatti la successione dell'aroma nei boschi è anche essa una delle grandi regole della scienza forestale come è uno dei fatti naturali nello sviluppo evolutivo degli enti.

Disgraziatamente non è sempre facile il praticare la rotazione della coltura quando si tratta specialmente di alberi. Ma l'accumulazione grande della vite, la ripetizione della coltura della vite sullo stesso suolo non è forse in gran parte una delle cause e forse la più fondamentale di questi morbi che affliggono così moltiplicati la nostra coltura?

Ecco la questione che vorrei sottoporre a coloro che sono molto più competenti di me in questo ramo della vita organica, intendo dire nell'agricoltura. Vi è poi un fatto che a me par vero, ma che gradirò sentire dall'on. Relatore o da qualche altro membro della Commissione che di queste materie ha esperienza, se è tale o no, cioè, se è vero che la coltura della vite ad albero, a folignata o ad altro sistema col quale la pianta rimane isolata, benchè sia stata attaccata dall'oidio, sia però rimasta immune o quasi immune dalla fillossera?

Forse il fatto non è per noi molto concludente perchè in Italia, grazie a Dio, non sono molte le parti che sono state attaccate dalla fillossera e perchè la coltura ad albero non credo sia così frequente in altri paesi da poter constatare il fatto che io cito, e ciò in modo sul quale possa farsi assegnamento di scienza e di verità.

Se questa mia supposizione fosse vera (dico supposizione perchè non amo di dare una maggior importanza a questo mio concetto) non si potrebbe con dei metodi igienici porvi riparo?

La grande scienza medica oggi è l'igiene; introduciamo l'igiene nelle piante.

Il curare è una necessità quando l'igiene è stata insufficiente, ma la vera, la grande opera, ripeto, a cui adesso si rivolge la medicina universale è l'igiene.

Mi si dirà, in qual modo volete voi introdurre l'igiene nelle piante?

È dimostrato che una pianta anche di alto fusto si può nutrire con pochissima terra, basta che ogni tanto si rinforzino gli elementi chimici i quali sappiamo sono assorbiti e però difettano subito in quel poco di terra. In tal modo si può far vivere una pianta di alto fusto in un vaso limitatissimo e su poca terra.

Ebbene se gli studi, che il Ministro stesso potrebbe fare, ci portassero alla conclusione che un vero e materiale difetto di certi elementi sussiste per l'eccessiva coltura o della vite o del gelso, vi è la chimica che potrebbe certamente bastare a preservarci da questi flagelli o almeno a diminuirne in gran parte gli effetti, giacchè l'igiene a questo poi si riduce.

La teoria dell'ingrasso in complesso non è che questa: rendere alla terra quegli elementi che si sono perduti. Anche su questo riguardo avrei un lungo discorso da fare all'onorevole Ministro; ma mi riservo a tempo più opportuno, non intendendo, a proposito della fillossera, di spaziare al di là di quello che in un piccolo discorso sia consentito. Mi limiterò pertanto ai corti suggerimenti che ho testè dato su questa questione agli abili uomini che compongono il nostro Ufficio Centrale ed all'onorevole Ministro.

Aggiungerò una sola osservazione, ed anche di questa spero che l'Ufficio Centrale vorrà tener conto.

Dato il caso che la devastazione della fillossera sia prodotta da incuria o peggio (non dirò da mala fede, perchè nessuno distrugge volontariamente le proprie viti), per esempio dal non aver ben bene esaminate le piante che vengono dall'estero, in questo caso a me pare che i compensi che giustamente si davano prima e che sono stati aumentati poi perchè i proprietari si associno a quest'opera, in questo caso, mi pare, che non si dovrebbero accordare. Sono quasi certo che a ciò la legge debba avere provveduto, ma mi mancò il tempo di consultarla.

Questa è una osservazione alla quale l'onorevole Relatore avrà certo la compiacenza di ri-

spondere; e con questo metto fine al mio discorso.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Io non seguirò di certo il mio onorevole amico Senatore Pantaleoni nelle sue considerazioni scientifiche; non ho competenza in ciò e non voglio far perdere tempo al Senato. Voglio avvertire soltanto che, mentre concordo con lui nel riconoscere il metodo distruttivo come il più efficace rimedio contro la fillossera, ed è naturale che sia così, non vorrei che questa fiducia facesse diminuire le cautele e la diligenza per impedire che vitigni, o altri arbusti infetti dalla fillossera s'introducano nello Stato.

Noi abbiamo l'esperienza dolorosa, che in Sicilia e in Lombardia l'infezione fillosserica fu prodotta dall'introduzione da paesi infetti di vitigni o di altri arbusti fillosserati, e questo fatto deve persuadere a continuare, anzi a raddoppiare, se è possibile, nella vigilanza sull'introduzione di questi germi contagiosi; tanto più che è noto come gli orticoltori del Belgio e dell'Olanda, facendo a fidanza colla poca diligenza dei nostri doganieri, offrono di far giungere a domicilio gli articoli di cui sono richiesti, come tuberi, bulbi, pianticelle, mediante un tenuissimo aumento di spesa.

Questo fatto scandaloso, e di cui posso dire di essere testimonia, deve porre in avvertenza il Governo, e persuaderlo a raddoppiare ordini, affinchè le dogane non lascino penetrare nello Stato nessuna specie di quelle piante, sulle quali la fillossera può essere generata.

Non bisogna dissimulare, o Signori, che se noi, per mala ventura, avessimo questo flagello nei nostri vigneti, l'agricoltura italiana perderebbe l'ultima sua speranza di riaversi dal debito e dalle imposte che la opprimono.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Griffini, Relatore, ha la parola.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Siccome sembra che nessun altro Senatore voglia prendere la parola nella discussione generale, io mi trovo in debito di rispondere agli oratori che hanno testè parlato.

Naturalmente non entrerò a discorrere del disegno di legge, nè delle ragioni che lo hanno determinato, e tanto meno ripeterò alcuni degli

argomenti che vennero sviluppati nella Relazione della Commissione speciale.

Io ed i miei Colleghi dobbiamo ritenere che, non essendo stato pronunciato alcun discorso di opposizione nella discussione generale, il Senato creda che questa legge sia richiesta dalla necessità del paese, e debba quindi, non solo essere approvata, ma debba essere approvata colla maggiore celerità possibile, affinchè il Governo abbia mezzo di poter subito, nella incominciata buona stagione, intraprendere e possibilmente condurre a termine, nelle località più infette e più minacciate, le operazioni di distruzione.

Io mi limiterò dunque a rispondere alcunchè agli oratori che mi hanno preceduto. E prima di tutto devo porgere i miei ringraziamenti all'onorevole Senatore Pantaleoni, il quale ha creduto, colla cortesia in lui abituale, di tributare qualche parola di elogio alla Relazione. Io in questa Relazione non ho fatto altro che tradurre le idee ed i sentimenti dei miei onorevoli Colleghi della Commissione; e, se ho aggiunto qualche cosa, non è del mio. Sono delle massime oramai riconosciute universalmente come verità, giacchè il sistema curativo, dopo di essere stato per molto tempo sostenuto in Francia, dopo di essere stato causa di gravissimi mali a quel paese, venne abbandonato e sconfessato da quei medesimi che colà l'avevano sostenuto, come venne dappoi sconfessato anche da una scuola che si era formata in Italia, a fine di sostenere ed accreditare il sistema medesimo.

Io pertanto non aveva d'uopo d'altro, fuorchè di restringere nel più breve numero possibile di linee le principali idee che dominano intorno a questa materia, e forse, se ho peccato in qualche cosa, si fu nel non aver saputo condensare sufficientemente quelle proposizioni che pure doveva presentare al Senato. E qui mi varrò di una frase felice di un grande ingegno dell'antichità, il quale disse: « Ho scritto molto, perchè non ho avuto tempo di scrivere poco ».

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha mosso lamento perchè la Relazione della Commissione venne distribuita soltanto ieri sera.

Non è argomento che debba essere svolto nè da me, nè dai miei colleghi della Commissione questo. A nostra giustificazione basta richiamare l'attenzione del Senato sopra le cir-

costanze relative alla presentazione in Senato di questa legge. Appena la legge venne dall'onorevole signor Ministro di Agricoltura presentata, or fanno due giorni, il Senato ha creduto conveniente, attesa la grande urgenza, di declinare dal metodo generale, e di eleggere una Commissione speciale per studiarla e riferirne. Questa Commissione, senza por tempo in mezzo, anzi senza neanche perdere un minuto, si è convocata, ha studiato il progetto, ha preso le sue deliberazioni ed ha invitato il Relatore che a lei piacque di eleggere, a presentare il suo lavoro nel più breve tempo possibile. Il Relatore non si è preso che ventiquattro ore, e ieri sera la Relazione era distribuita.

Se il caso non fosse urgente come effettivamente lo è, sarebbe stato opportuno di protrarre la discussione di qualche giorno, affinché tutti i signori Senatori avessero potuto aver agio di leggere tanto la Relazione della Commissione, quanto quella del signor Ministro. Ma l'urgenza è tale da giustificare, a mio modo di vedere, la fretta che si è posta in questo procedimento.

Se vi è qualcuno che se ne possa lamentare, sarebbe il Relatore, ove fosse animato da amor proprio; poichè naturalmente non sarà stato possibile nemmeno a tutti i signori Senatori, presenti in Roma, di leggere entrambe le Relazioni.

Questo però non può nuocere, poichè, come dissi, nella Relazione della Commissione sono contenute cose già conosciute universalmente, siccome quelle che formano parte della scienza fillosserica che ultimamente si è formata, e che di certo sarà nota agli onorevoli miei Colleghi.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha fatto delle osservazioni anche in merito alla legge, e cominciò col chiedere, perchè le malattie contagiose negli animali e nelle piante sono più frequenti ora di quello che non fossero in addietro. E, dando a se medesimo la risposta, disse che questo avviene per esaurimento del suolo che nutre i vegetabili, i quali alla loro volta forniscono alimento agli animali.

Sono ben lontano dal contestare questa asserzione, anzi io medesimo sono convinto che l'esaurimento del suolo in molti casi tolga ai vegetali alcune qualità essenziali, per cui, oltre di non crescere più rigogliosi come in passato,

contraggono facilmente dei malanni, ed ove siano destinati all'alimentazione degli animali, possono essere causa che questi deperiscano.

Ma non vorrei però che siffatto principio fosse esagerato e fosse applicato in troppo larga misura, accagionandolo anche della diffusione della fillossera.

A modo di esempio, si è parlato delle patate; ma le patate sono colpite, fra gli altri, da un malanno prodotto da un insetto, la *Doriphora decemlineata*, e quest'insetto agirebbe egualmente sopra patate piantate in un terreno spossato, come sopra quelle coltivate in un terreno vergine.

Abbiamo poi il caso specialissimo della fillossera, la quale attacca tutte le viti, in qualunque terreno siano piantate, e attacca anche quelle isolate, quelle maritate a grandi alberi col vecchio sistema, con quello stesso che ci è stato descritto dagli antichi romani. Però bisogna notare che l'esaurimento del suolo e lo scarso e cattivo alimento dal medesimo offerto per la sua natura soverchiamente argillosa od acquitrinosa, o per il piccolo spessore dello strato vegetale e per l'esistenza di un sottosuolo impermeabile, accelerano la morte delle viti attaccate dalla fillossera. Così la accelera la prossimità delle viti fra loro, la quale poi è anche la principale causa della rapida diffusione della fillossera. E ne abbiamo una prova convincentissima in Italia, perchè ognuno sa che le viti siciliane, attaccate da questo insetto, resistono alla malattia molto più di quello che non facciano le viti francesi e quelle piantate vicine tra loro in modo da costituire vere vigne.

Le viti di Sicilia (e parlo specialmente di quelle di Riesi, che presenta il focolare più grave d'infezione, il quale bisognerà con ogni mezzo cercare di estinguere), le viti di Sicilia veramente sono piantate vicine, ma quel tanto di alimento che esse non possono appropriarsi in estensione, lo attingono in profondità, imperciocchè, essendo ivi il suolo di natura soffice, possono spingere le loro radici a profondità grande. Ripeto che questo avviene in particolar modo nel comune di Riesi, come avviene nei limitrofi di Butera e Mazzarino in provincia di Caltanissetta.

Ma se, come accennai, le viti siciliane possono resistere alla malattia tre, quattro o cin-

que anni, appunto per questa circostanza, e se invece quelle francesi, e quelle piantate vicine tra loro col sistema della vigna o col sistema che in Francia si chiama *en foule*, cioè alla distanza di 20 o 25 centimetri l'una dall'altra, periscono molto più presto, ciò non vuol dire che la fillossera non le attacchi tutte. È questione del tempo necessario alla distruzione, ma nessuna varietà di *vitis vinifera*, in qualunque terreno sia piantata, in qualunque modo coltivata, resiste al morso del terribile afide. Non vi sono che alcune specie di viti americane le quali resistono; ma resistono, non per la qualità del terreno in cui sieno piantate o per altre cause estrinseche; resistono per la loro natura e precisamente perchè le loro cellule sono piccole, le loro fibre sono serrate e quindi la fillossera non ha facilità d'introdurvi la sua proboscide.

Questo malaugurato afide vive e si nutre anche sulle viti americane, ma vi si nutre in tenuissima misura, e può anche proliferare; ma, poichè è noto che la forza di proliferazione dipende molto dall'alimento, accade che colla vite americana si ha un vero *modus vivendi* tra la fillossera e la vite. Questo dico delle varietà resistenti, poichè ve ne sono molte che non resistono affatto e si comportano di fronte all'insetto al pari delle viti europee, ossia delle varietà della *vitis vinifera*.

Pertanto bisogna dare un'importanza relativa alla natura del suolo, ed un'importanza di certo non piccola al suo esaurimento, prodotto dalle antecedenti coltivazioni, ma non bisogna credere che tutti i malanni, ora più che in addietro lamentati, derivino da questo esaurimento.

Circa i bachi da seta, l'onorevole Senatore Pantaleoni sa bene che la mortalità loro dipende dal modo di allevamento, che è contro natura, poichè si allevano serrati e quasi ammonticchiati ed in luoghi chiusi, e non deriva dall'esaurimento del suolo nel quale vegetano i gelsi.

Difatti in molte provincie, nelle quali si soffre il danno gravissimo prodotto dalla pebrina od atrofia che attacca il baco da seta, o quello derivante dal calcino o quell'altro della flaccidezza, per cui la razza dei bachi da seta fu minacciata quasi di distruzione, i gelsi invece vegetano benissimo e, sottoposti ad un esame

minuto ed anche con mezzi chimici, non si seppe trovarvi alcun deperimento.

L'onor. Senatore Pantaleoni suggerì l'igiene delle piante. Egli disse che quell'igiene, che è il migliore sistema di medicina e che si adopera per gli uomini e per gli animali, può essere applicata anche alle piante, e vorrebbe che lo fosse effettivamente.

Ma la scienza agronomica ha fatto tali progressi che ormai si sanno applicare alle diverse piante i concimi che loro sono più convenienti, e l'igiene delle piante si fa principalmente, oltrechè cogli scassi, con le vangature, con le sarchiature, ecc., anche a mezzo di questi concimi che forniscono loro l'alimento, del quale il terreno manca o scarseggia.

Ed è perciò che alle viti si danno diverse sostanze potassiche, perchè, come è noto, il principio chimico della potassa è quello che meglio si confà alle viti, ed è quello che più difficilmente esse trovano nella quantità loro necessaria nel suolo, mentre generalmente vi rinvengono tutti gli altri principî che sono pure ad esse indispensabili per prosperare.

Infine l'on. Pantaleoni mi ha domandato se l'infezione derivò da incuria, per la quale siensi piantate in Italia viti attaccate dalla fillossera, e se contro tale incuria esista una disposizione di legge, per cui non vi sia d'uopo d'introdurla nell'attuale progetto.

Alla prima domanda io debbo rispondere affermativamente: Pur troppo! La violazione delle leggi del 1874 e degli anni successivi, le quali vietavano l'introduzione in Italia di tutti quegli oggetti che avrebbero potuto portare seco loro la fillossera, la violazione, dico, di tali leggi fu la causa esclusiva (come ben disse l'on. Senatore Tabarrini) per la quale noi siamo stati afflitti dal terribile morbo, quantunque fortunatamente finora in piccola misura!

In quanto alla Sicilia è il segreto..... non dirò di chi, per non adoperare parola che in quest'Aula non deve suonare. È certo che in Sicilia l'infezione venne portata colle barbatelle comprate dal signor Calamita (e ciò posso affermare perchè è cosa notissima e pubblicata in molti diari), il quale signor Calamita innocentemente acquistò quelle piante sulla piazza di Palermo da un negoziante francese.

Si è pur ricercata l'origine delle infezioni di Valmadrera e di Agrate, e quantunque non sia

il caso di pronunciare dei nomi, si è acquisita la certezza di una origine simile. Questo deve in modo speciale attirare l'animo nostro, nella fiducia che, conseguito l'intento dell'estirpazione della fillossera nel nostro paese, non ne debba essere nuovamente invaso, perchè è una verità inconcussa che negli Stati ancora immuni, allorchando per la prima volta si manifesta la fillossera...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*... trattasi di fillossera importata, e non che abbia potuto giungervi per forza propria, sia per la diffusione naturale delle fillossere attere ed ipogee, cioè viventi nel terreno, sia anche per la diffusione che può essere prodotta a mezzo delle fillossere alate.

I mezzi naturali di diffusione della fillossera agiscono, ed agiscono in modo potente, allora quando vi sono focolari vecchi che siano stati completamente trascurati. Allora questi focolari vecchi lasciano luogo anche alle fillossere alate, le quali si portano ad una certa distanza, non per forza loro propria, ma perchè trasportate dal vento. Colà esse depongono le uova, e queste uova danno luogo all'ultima generazione annuale, che è quella delle fillossere sessuate. Dalle fillossere sessuate nasce l'uovo di inverno, che comincia il ciclo delle generazioni; ed a questo modo si formano le nuove colonie fillosseriche.

Ma tutto ciò avviene, quando si trascura la fillossera nei primordî; ed invece, come diceva, le infezioni fillosseriche nei paesi lontani dai centri vecchi, almeno per quanto risulta dai molteplici fatti constatati, sono avvenute per causa di trasporto delle viti di già colpite dalla fillossera.

Pare che la natura, nei suoi meravigliosi spedienti, abbia disposto che i primi focolari di infezione fillosserica di un paese abbiano a tenersi possibilmente nascosti, abbiano, se mi permettete la frase, a fare una politica di raccoglimento, anzichè di conquista, ed a diventare baldi, affermarsi e provvedere alla occupazione di nuovi spazi separati, solo allorchando da un lato siensi resi potenti e dall'altro la enorme moltiplicazione delle fillossere minacci difetto di alimento per tutte ed in ogni caso consigli la emigrazione e la fondazione di nuove colo-

nie. Nè questo provvedimento sarebbe esclusivo alle fillossere, ed anzi, oltre di essere comune ad altri animali, sarebbe anche legge dell'umanità.

Noi abbiamo poi effettivamente le disposizioni legislative che l'onorevole Senatore Pantaleoni desidera gli siano ricordate.

Una è portata dall'articolo 4 della legge organica primitiva sulla fillossera, avente la data del 3 aprile 1879. Il comma ultimo di questo articolo 4 è così concepito: « Nessuna indennità è accordata al proprietario che avesse importato la fillossera nel proprio fondo, contravvenendo alle leggi in vigore ».

L'altra disposizione si legge nell'articolo 11 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, in data 31 luglio 1881, e suona così: « Chi avrà importato od aiutato ad importare in Italia i prodotti proibiti dalla presente legge, incorrerà in una multa da lire 51 a lire 500 ».

Vi sono poi penalità più gravi per i casi di dolo, ed infine vi sono le leggi generali penali che basterebbero, qualora non vi fossero leggi speciali; ma le disposizioni che riportai sono quelle precisamente alle quali alludeva l'onorevole Pantaleoni, quelle cioè che non colpiscono il dolo, ma colpiscono semplicemente la colpa, ossia la contravvenzione di importare delle viti in onta alle disposizioni della legge.

All'onorevole signor Senatore Tabarrini mi pare d'aver già risposto, fino ad un certo punto almeno, con quanto ho detto rispondendo all'onorevole Senatore Pantaleoni. Io mi unisco di gran cuore a lui nel deplorare il contrabbando enorme che si verifica in Italia, e non solo il contrabbando delle viti e d'altri prodotti che possono importare la fillossera, ma ancora il contrabbando di generi di privativa, e di quelli colpiti da dazio, dal che deriva un grandissimo danno all'erario. Restringendomi però alla questione che deve occuparci in oggi, mi è d'uopo pur troppo constatare, che specialmente lungo il confine delle Alpi, dove la sorveglianza delle guardie doganali è difficilissima, entravano e forse entrano anche oggi quantità di viti, di bulbi, di cipolle, di fiori e piante rare, che certi ricchi si compiacciono di procurarsi per formare le collezioni nelle loro serre e soddisfare così un nobile desiderio, senza considerare che colla massima facilità possono intro-

durre la fillossera in paese. Un radicale rimedio a ciò, non saprei come possa essere trovato; in parte però lo si ebbe dalla conoscenza della infezione che invase l'Italia, e che la attaccò in diversi punti.

Nei primi anni si andava giù col cuore leggero. Mi ricordo, quando si discusse la legge portante la data del 3 aprile 1879, che molti atteggiavano le labbra al sorriso, sentendo a parlare di fillossera; molti non prestavano neanche fede alla sua esistenza, e chiamavano un sogno la credenza che estesi vigneti potessero venire distrutti da questo insetto. Ma il danno che ha recato all'Italia l'infezione delle viti della Sicilia e della Lombardia, ha prodotto almeno il lievissimo utile di convertire molti che coi semplici discorsi, colle semplici pubblicazioni, non si sarebbero mai lasciati illuminare.

In oggi il contrabbando, per quanto io sappia, è grandemente diminuito, oltrechè per la sorveglianza governativa che cresce sempre più, anche pel convincimento dei proprietari italiani, i quali sanno che minacciano se medesimi, le loro proprietà, il loro paese, soddisfacendo al desiderio di procurarsi dall'estero vegetabili rari. Mi sembra così d'aver risposto ad entrambi gli onorevoli oratori che in oggi presero la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io mi trovo in condizione assai più difficile di quella dell'onorevole Senatore Pantaleoni, imperocchè, assente da Roma, la prima volta che mi venne fatto di dare un'occhiata al progetto di legge ed alla Relazione, fu appunto all'aprirsi di questa tornata, e mentre si pronunciavano i primi discorsi in questa discussione; sicchè io mi propongo di non entrare nel merito della legge e di limitarmi a fare brevi osservazioni sopra di un punto solo, cioè sopra il consorzio obbligatorio delle provincie di quelle regioni che si trovano affette dalla fillossera.

Ma, secondo la legge, il consorzio obbligatorio mi pare che non sia stato stabilito che per la Sicilia.

Voci. Per tutte le provincie.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. È per la sola Sicilia determinato fin da ora dalla legge, men-

tre pel continente la circoscrizione dei consorzi è riservata al Governo.

Rammento pertanto, che nel 1877 uno dei nostri Colleghi, che abbiamo il dispiacere di non avere fra noi perchè travagliato da malattia, pensò di accennare al concetto di mettere a carico delle provincie nelle quali si manifestasse la fillossera, le spese occorrenti per la sua distruzione, la cura ed altro.

Ed io allora, che doveva occuparmene per ragione di ufficio, osservai che, se cotesto concetto si mettesse in atto, ci sarebbe pericolo di economicamente *fillosserare*, dirò così, non che le viti, ogni maniera di vegetazione; imperocchè il danno che sarebbe minacciato all'agricoltura di tutte quelle provincie, nelle quali si potrebbe affacciare il malnato insetto, il danno appunto rappresentato dalla spesa del rimborso e per l'estirpazione delle viti e per la loro cura ed altro, supererebbe grandemente il vantaggio sperato d'impedire con mezzo siffatto la diffusione della malattia.

Fortunatamente la previdenza del Governo, ed un po' anche la fortuna, allontanarono per parecchi anni quella malattia. Nondimeno più tardi fu adottata una legge di carattere preventivo; ad essa ha accennato l'onorevole Relatore, e nel 1879 ebbi l'onore di apporvi la firma. Di lì a pochi mesi comparve la fillossera; e allora si è visto il pericolo di chiamare le provincie danneggiate al concorso delle spese.

Io mi fermo a questo punto.

Finchè si trattava di mettere a carico dello Stato qualche centinaio di migliaia di lire, e di mettere a carico della provincia, o delle provincie, in tutto qualche decina di migliaia di lire, il concetto di far concorrere ogni maniera di proprietà rurale, basato sul principio di pubblica utilità, si poteva trovare tollerabile, se non affatto razionale. Ma quando vediamo, che comincia a parlarsi di concorso a spese per qualche milione; e, affermato questo principio, siccome l'ammontare della spesa è indeterminato, si potrebbe venire alla fine dell'anno a presentare disegni di leggi per ispesse suppletive di 2, 3 e 4 volte tanto, io domando in nome di qual principio razionale, giuridico, politico, noi aggraviamo così il consorzio delle provincie fra le quali ve ne possono essere, come in Sicilia, quattro fin qui assolutamente immuni?

Dirò di più: nella provincia o nelle provincie

veramente infette, è forse tutta la proprietà terriera con ogni maniera di miglioramenti travagliata dal male della fillossera? O forse la proprietà è frastagliata in guisa da rappresentare per ciascun proprietario un'aliquota proporzionale di vigneti infetti o in pericolo?

Questo non è; e sarebbe impossibile che fosse.

Ora, se ciò è impossibile, io domando: che sarà del proprietario di un agrumeto danneggiato o distrutto dalla malattia del pidocchio, o della gomma, ai quali il Governo non sa nè può dare rimedio, che sarà, io dico, di quel proprietario che, mentre si vede scemare o distruggere il suo reddito, per di più deve concorrere ad evitare il danno dei vigneti di altri proprietari, mentre il suo terreno non è coltivato, nè lo sarà mai a vigneti, appunto perchè destinato a coltura intensiva di molto maggior pregio? Che penseranno i moltissimi proprietari di oliveti travagliati da malattie che se non distruggono gli alberi, decimano costantemente e spesso annullano la produzione? Ove lo Stato volesse intervenire per evitare la sempre crescente diffusione di quelle e altre malattie, per giusta legge distributiva, non dovrebbe, come si vuole per la fillossera, far pagare ai non proprietari di agrumeti e uliveti parte del danno, procedendo alla cura e alla distruzione degli alberi infetti in nome del generale interesse?

Ma nello stato presente delle cose, quei numerosi proprietari nulla possono chiedere allo Stato e agli enti locali; e non sono in diritto di attendersi alcun aiuto o garanzia. Ma tutti costoro intanto aritmeticamente, secondo la ragione del reddito - tragga esso origine dal vigneto, dall'agrumeto o dall'oliveto danneggiati da causa simile a quella della fillossera - dovranno pagare non soltanto quali contribuenti generali dello Stato nelle spese che vanno a carico di questo, ma anche quali contribuenti speciali delle provincie per la pretesa distruzione della fillossera.

Ora, io dico: finchè si tratta di fare leggi, mi si permetta la parola, di carattere giacobino, vale a dire non informate ad un vero principio di giustizia distributiva, ma la cui applicazione non danneggia notevolmente la condizione della proprietà, *transeat*; ma quando si vuol fare una legge di vero ed esagerato interesse pubblico, se la realtà di questo inte-

resse è ammessa, mi pare che lo Stato dovesse essere l'ente al quale spetterebbe di addossarsi l'onere della relativa spesa, giacchè il proprietario danneggiato è il più forte contribuente, chè io penso il principio della espropriazione forzata non sia il migliore equivalente delle cose che ne sono l'obbietto; oltrechè i proprietari di vigneti non ancora danneggiati, quando la malattia è diffusa, son sempre minacciati nelle loro proprietà, delle quali per ciò solo il valore è grandemente ridotto.

In ogni caso, se la distruzione delle viti è difesa di quelle non infette, il servizio va principalmente fatto ai proprietari di queste; e a me pare che, se vuolsi far contribuire la proprietà locale nelle spese della distruzione delle viti, dev'essere solo quella che si avvantaggia delle spese, cioè i vigneti delle provincie o anche delle regioni: allora soltanto resteremmo sotto l'azione di quel principio di giustizia che ci deve sempre guidare.

Si è adottato invece il principio, secondo me, cieco, che la provincia debba contribuire non più nei termini e per obbietti mitissimi, onde nella legge del 1879, ma nei termini assai più gravi della legge del 1881, per le provincie infette, e in quelli gravissimi della legge presente mediante i consorzi delle provincie.

Ebbene, cotesto concetto, per la sua larga applicazione, riesce essenzialmente ingiusto; sarebbe tollerabile, ripeto, se la spesa fosse minima, come prevedevasi colla legge del 1879.

E di vero ognuno vede che la spesa cresce in modo da aggravare in misura enorme le provincie più infelici. E poichè parlo della Sicilia alla quale s'impone il consorzio, io debbo osservare che è un errore quello di supporre che la Sicilia sia in condizioni felici, immaginando assai mite il suo catasto e non bene perequato in relazione ad altre regioni apparentemente più oberate:

In alcune parti delle provincie siciliane i pesi riescono così schiaccianti che il massimo di altri 4 centesimi di nuova sovrainposta, basta per quasi distruggere l'assai scarso e sempre contestabile prodotto netto.

Il progetto che discutiamo è stato formulato, direi quasi, alla cieca; esso non è preceduto da seri studi, nè è accompagnato da dati statistici, atti a porre in rilievo le condizioni reali

della proprietà, e specialmente della piccola proprietà.

Infatti, quando si vede che non solamente si sovraimpone sui terreni i quali da qualche decennio hanno subito una rivoluzione di favore, cioè hanno aumentato il loro reddito, come quelli a pascolo, e più a seminerio; ma anche sui terreni a coltura intensiva, i quali in Sicilia furono aggravatissimi dal catasto del 1846 al 1859 (a cui vanno aggiunte le enormi sovraimposte dei comuni e delle provincie, ed in massima parte, precisamente delle piccole proprietà i canoni enfiteutici, che sono quelli che immiseriscono e che esauriscono ogni prodotto), io non so dove si andrà a finire.

Io citerò un fatto, che dirò quasi personale, di un esattore il quale con unico procedimento in una certa contrada espropria circa ottanta piccoli possessori, e ne minaccia più centinaia. Ebbene, i piccoli appezzamenti, una volta ridenti oliveti e sommaccheti, non trovano un sol compratore pel valore della sola imposta, e al dominio diretto, se non vuole sobbarcarsi a perdite maggiori, torna il conto di rassegnarsi ad abbandonare il canone.

In Sicilia, gran parte della proprietà terriera, destinata a coltivazione intensiva, è divisa, e non è picciola quella che si trova in così deplorevoli condizioni.

Ma di ciò non si è tenuto conto, e si è detto: aggravate ancora su queste proprietà il 4 0/0 quantunque in esse non vi sia alcun vitigno da difendere, quantunque altre malattie decimino o minaccino di annullare le scarse produzioni.

Signori, cotesta è cosa veramente grave; ed è bene che essa richiami l'attenzione del Parlamento e del Governo seriamente.

Il signor Ministro mi risponderà: il Consorzio si dovrà stabilire perchè è difesa comune; le provincie pagheranno tutte quante in modo eguale, cioè proporzionale tra le proprietà dell'isola e quelle delle altre regioni infette dalla fillossera. Ma il principio in base al quale si stabilirà il consorzio, costringerà il massimo numero dei contribuenti a un pagamento indebito; non sarà informato a giustizia, onde sanzionerà un socialismo di nuovo genere che tanto influisce a falsificare il concetto della proprietà.

D'altra parte il concetto del consorzio fra le diverse provincie opererà maggiore abbandono di ogni vigilanza nelle relazioni tra provincie

e provincie, e cioè avremo la più facile diffusione del male.

Si dice: ci sono le disposizioni, i regolamenti per i quali l'Amministrazione si lusinga che le viti fillosserate di una contrada non possano passare in un'altra.

E non sappiamo noi che non solo la vite è conduttrice della fillossera, ma lo sono anche tutte le parti vive di altre piante? Ora, domando io: è informato l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio di che cosa avvenga, per esempio, tra la provincia di Messina e quelle di Catania e di Siracusa? Io posso essere testimone del fatto che fra coteste due provincie si fa, come sempre, scambio di piantoni di ulivi, di agrumi, di gelsi; e, non lo posso assicurare, ma è presumibile che si faccia anche di viti; nè verun ufficio od autorità pensò mai di vigilare o intervenire in guisa alcuna.

Certo il consorzio è di carattere difensivo; ma il fatto lo chiarisce offensivo per l'estensione della spesa alle provincie senza fillossera, e per la nessuna loro guarentigia di vedersi difese dalla diffusione del male.

Non di meno io non combatto il principio di distruzione applicato alla località infetta, anzi non ne contesto l'utilità, chè altra difesa a me pare non si possa seriamente applicare.

Io non mi dilungo in altre considerazioni; ma credo che il Governo debba rivolgere la sua attenzione a studiare l'indole e gli effetti dei provvedimenti da lui proposti, affinchè si arresti innanzi a danni e ingiustizie maggiori.

Io intendo che si faccia un censimento dei territorî coltivati a vigneto e che si stabilisca un consorzio obbligatorio fra i proprietari di vigneti; ed intendo che, sotto questo aspetto, si estenda da una provincia ad un'altra, da una regione ad un'altra; ma non posso affatto intendere che così alla cieca si abbia ad affermare un principio di solidarietà per proprietà assolutamente distinte, le quali se non sono danneggiate dalla fillossera, sono danneggiate per altro da altre malattie, e vengono ulteriormente offese per effetto di nuovi aggravî, a causa di spese per cure e distruzioni, le quali alla loro volta annullano l'avanzo di reddito delle più misere e numerose proprietà.

Ed infine, se fosse qui presente l'onorevole Ministro dell'Interno, io mi affrettarei di ri-

chiamare la sua attenzione anche su quelle provincie che si sono consorziate.

Crede egli, il Ministro dell'Interno, crede l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che il 4 0/0 di nuova imposta non valga a rendere insopportabile l'imposta principale, e a disorganizzare le contristate aziende delle provincie? Crede che il nuovo aggravio non possa schiacciare le condizioni della proprietà più deteriorata?

I dati di fatto sugli effetti della legge che discutiamo si sarebbero ben prima dovuti porre in raffronto. Che pensano Ministro e Commissione di quello che ne verrà dall'applicazione della legge?

Comunque sia, io sarò soddisfatto di aver compiuto il mio dovere nel richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra questa questione.

Ora mi permetterei di far ancora all'onorevole Ministro una domanda. È stabilito un massimo di contribuzione del 4 0/0. Ciò suppone che la quota di concorso di ciascuna provincia, possa superare il massimo; ma non è detto nella legge che, ove si superi, il resto va a carico del Governo. Forse si ha da intendere nella legge che, anche dopo il 4 0/0 - il che, come ho detto, a me pare spogliazione per la massima parte dei proprietari - la spesa dovrà rimanere a debito delle provincie, in guisa che se il quattro, che ora si paga, non bastasse, si debba pagarlo nell'avvenire fino a che il debito non sia del tutto estinto?

Questo è un dubbio che nasce dalla legge, e intorno al quale chiederei una spiegazione.

Senatore SERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERRA. Dopo le eloquenti e calde parole colle quali l'onorevole Relatore della Commissione ha stigmatizzato la violazione della legge proibitiva dell'introduzione di vitigni e di piante sospetti di fillossera, ed ha così bene deplorato i danni che tale violazione produsse nelle provincie lombarde e nella Sicilia, qualunque ulteriore mia osservazione sopra questo proposito sarebbe assolutamente superflua.

Però se è difficile lo impedire il contrabbando di simili vegetali alle frontiere delle Alpi, e nella Sicilia, cotanto vicina al continente...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore SERRA.... La vigilanza degli agenti del Governo per impedire la introduzione della fillossera in Sardegna può fornire un completo risultato, stante il vastissimo mare che la separa dalla terraferma. Se mai per disgrazia nella Sardegna, immune fino ad ora, s'introducesse il tremendo flagello, i danni, onde ora è afflitta l'isola, e che io ebbi, poche settimane or sono, occasione di deplorare da questo banco, sarebbero immensamente aumentati, e la rovina della sua agricoltura sarebbe completa.

Pertanto, poichè una legge vi è, la quale può salvare l'isola da questo morbo, prego il signor Ministro di metter da parte i dilettranti di alberi di lusso, e gli amatori dei fiori, e di tener fermo a che si mantenga, per quanto è possibile, incolume il vigneto della Sardegna dal terribile flagello che la minaccia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Senatore Majorana.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Riprendo la parola per togliere all'onorevole Ministro il disturbo di rilevare un equivoco, in cui potrebbe parere fossi caduto confondendo il massimo aggravio delle provincie di centesimi quattro per ogni lira d'imposta erariale, con il quattro per cento sulla lira censuaria. L'equivoco non può aver luogo; chè, secondo la legge, è certo non trattarsi che di mera sovrimposta su quella diretta governativa.

Restano peraltro intatte tutte le considerazioni di principio, che ho fatte.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Agli argomenti ed alle osservazioni svolte nella discussione generale con dotto discorso dall'onorevole Senatore Pantaleoni, ha egregiamente risposto l'onorevole Relatore della Commissione; il mio compito è quindi brevissimo, non rimanendo che di dire poche parole intorno le pene comminate a coloro che introducano la fillossera dall'estero per rispetto alle indennità delle quali è fatta menzione nel 3° capoverso dell'art. 8 della legge del 1881.

Può esser sicuro, l'onorevole Pantaleoni, che se è possibile di conoscere gli introduttori di viti fillosserate non solo, ma di qualunque altra pianta pericolosa alla diffusione, le nostre leggi

saranno rigorosamente applicate e non risparmieranno chicchessia.

È avvenuto pur troppo che nelle liti mosse tanto in Valmadrera, quanto nelle provincie siciliane, finora non si è potuto aver sentenza favorevole relativamente a questo argomento; ciò forse perchè le prove non furono giudicate sufficienti, epperò non si potè stabilire la colpa medesima a fine di toglier quindi al proprietario ogni diritto di indennità. Tutta la diligenza però in queste ricerche è stata adoperata in passato e lo sarà senza dubbio parimenti nello avvenire. A questo proposito dirò pure all'onor. Senatore Tabarrini che alle nostre frontiere si sono dati ordini severissimi, tanto che io ricevo non di rado lagnanze di interessati, specialmente dalla frontiera svizzera, appunto per queste severità, che si dicono esagerate, dei nostri doganieri.

Il Senato non ignora che tempo addietro nell'altro ramo del Parlamento fu anche richiamata l'attenzione del Ministro a questo riguardo, dopo che nei giornali si fu letto che i doganieri italiani toglievano persino i mazzetti di fiori in mano alle signore, o impedivano pel timore della fillossera l'introduzione di una canna qualunque o di un virgulto.

A queste lagnanze hanno anche preso parte gli agenti diplomatici.

Tuttavia, o Signori, voi non ignorate quanto ai nostri tempi sia difficile di impedire questa introduzione delle piccole piante. Esse possono essere importate anche per pacco postale, nè si può di certo esigere che ogni pacco venga al confine dissuggellato e minutamente esplorato.

Se, per conseguenza, il Governo fa tutto quello che può, non può però fare l'impossibile.

Ultimamente, è notissimo, approdò a Savona una nave carica di molte canne; alcune delle quali provenienti da paesi infetti. Il Governo ha creduto suo debito di farle bruciare tutte quante.

Ove anche si fosse potuto provare che le medesime non provenivano da luoghi infetti, non poteva non essere sempre migliore il concedere un'indennità ai proprietari, pur di vederle bruciate, di quello che introdurle con poca cautela e lasciarle vivere sotto il dubbio della loro non impossibile infezione.

Nel Piemonte si suscitò un vero allarme per questo fatto; numerosissimi telegrammi io ho

ricevuto in un giorno da comuni e da privati che tutti reclamavano il sollecito provvedimento, che di fatti non si fece indugiare.

La produzione del vino fra noi è troppo importante; si può dire, se non la sola, una di quelle che più contribuiscono alla vita economica del nostro paese. Invero, basta osservare il bollettino doganale per non doversi non meravigliare che ne' soli tre mesi scorsi del 1883, già furono esportati 800,000 ettolitri di vino. Dunque è evidente che dobbiamo avere tutta la cura, la massima e costante sollecitudine nel tutelare questa produzione.

Circa le osservazioni rivoltemi dall'onorevole Senatore Majorana, colle quali ha voluto quasi accusarci di aver presentato un progetto di legge in odore di socialismo, non solo, ma che finisce quasi per offendere la giustizia, risponderò prima di tutto dicendo che se sono colpevole io, egli stesso lo è del pari e prima di me.

Quando egli, per la provincia, supponiamo, di Como, o per quella di Milano, ha stabilito il concorso della provincia stessa alla distruzione di un vigneto, non avrà ottenuto che appunto tutti i vigneti più vicini a quelli infetti concorressero alle spese e ne sentissero più direttamente il carico?

Se vi è una cosa non stata abbastanza rilevata, è la generosità, la larghezza che il Governo italiano ha voluto usare in tutte queste quistioni.

Il Governo anzitutto mette a suo carico tutte le spese per le ispezioni, per gli studî, per le visite, per le esplorazioni. Le quali, per esempio, per la Sicilia, non sommano a meno (secondo il calcolo preventivo fatto dalla Commissione della fillossera) di 500,000 lire. Oltre a ciò il Governo si carica di nuovo della metà delle spese per la distruzione dei vigneti e per le relative indennità ai proprietari. Nè basta. Perocchè secondo il presente disegno, se è vero che il consorzio delle sette provincie della Sicilia sia gravato dalla metà delle spese della distruzione e delle indennità, è parimenti vero che questa metà trova il limite per il vincolo dei 4 centesimi sopra ogni lira di imposta diretta governativa; per conseguenza le provincie siciliane che non vanno al di là di 10 milioni d'imposta erariale diretta, non pagheranno al *summum* che 400 mila lire, tutto bene calcolato. E ciò è grandemente equo, perchè fintanto

che noi eravamo limitati ad un ristretto numero di ettari, si poteva addossare, per esempio, alla provincia di Caltanissetta un carico di 40 o di 50 mila lire; ma quando noi siamo obbligati a fare una larga distruzione, allora non possiamo più imporre un aggravio enorme ad una provincia sola lasciandone esenti le altre parimenti interessate. Così fu fatto. La legge nostra è dunque eminentemente giusta.

Io credo, come ho accennato altrove, che non esiste forse alcuna legge in Europa, così benevola per rispetto ai proprietari. La nostra del 1879, metteva a base dell'indennità il raccolto di una annata. Quella del 1881 invece, considerando le viti di Sicilia come più atte a resistere che non quelle dell'Alta Italia (cosa che non saprei fino a che punto la si possa dimostrare ma che è da tutti ammessa e lo ha affermato anche il Relatore della Commissione), colle disposizioni dell'art. 8, che non occorre che siano ripetute per la piena conoscenza che ne ha il Senato, ha grandemente largheggiato.

Ho qui sotto gli occhi la tabella delle liquidazioni che si son fatte. L'ho recata con me, perchè la produttività assegnata ai vigneti, han detto alcuni che è stata esigua. Dallo spoglio invece delle perizie compilate secondo la legge in vigore, a Caltanissetta risulta che furono liquidati i compensi a 52 proprietari per una produttività da 6 a 10 ettolitri per ogni 1000 ceppi; e siccome per formare un ettaro ci vogliono 4 o 5 mila ceppi, così si può argomentare a quanto differente grado fu valutata la produttività. Così risulta che per 113 proprietari furono liquidati i compensi da 11 a 20 ettolitri per ettaro, per 9 proprietari da 21 a 30 ettolitri. Un proprietario ha avuto sino 31 ettolitri. Cosicché in taluni casi l'ettaro è stato valutato fino a 120 e 125 di produttività; mentre in media si calcolava che l'ettaro poteva dare 18, 19, 20 ettolitri; abbiamo dichiarazioni le più esplicite anche a questo riguardo.

Adunque, come si vede, la base della liquidazione è del tutto conforme ai principî più larghi che si potessero adottare; e quindi la Sicilia, secondo il mio modo di vedere, non dovrebbe lagnarsi.

Certamente è cosa che non può non recare sempre grave dispiacere il vedersi tolta o distrutta una proprietà in cui si è posto assai affetto e lunghe cure; ma quando si conside-

rano il bene pubblico, e l'interesse generale, quando lo stesso proprietario il quale viene danneggiato si trova in questa guisa ricompensato di un danno il quale altrimenti non potrebbe evitare, io credo che la legge possa dirsi veramente paterna.

E cade opportuno di ripetere qui e di dichiarare all'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano, che se noi vedessimo aumentare le proporzioni dell'invasione, questo sistema tornerebbe impossibile di poterlo seguitare.

Eppertanto non credo che l'efficacia e l'adozione di questa legge possa durare al di là di questo anno; imperciocchè, o noi riusciamo a diminuire, a circoscrivere la fillossera, ed allora diminuiranno anche le spese; o non ci riusciremo e l'infezione si diffonderà, ed allora la elevatezza della spesa consiglierà, costringerà di ricorrere a qualche altro sistema. Non so se l'espedito del metodo culturale possa dare buoni risultati, perocchè lo vedo già abbandonato o messo in dubbio da molti, e da quelli eziandio che da principio l'avevano predicato e adottato con molto ardore. Ma è certo che noi non dobbiamo non considerare questa spesa quale una spesa eccezionale, come una spesa di rimedio o di tentativo estremo, che deve finire col termine dell'anno. È in questo senso che io ho consentito nell'altro ramo del Parlamento a che si nomini una Commissione, la quale riferisca sulle condizioni della fillossera in Italia; una Commissione parlamentare composta di due membri scelti dal Senato, di due scelti dalla Camera e due altri dal Ministero d'Agricoltura e Commercio, perchè appunto, veduto l'esito di questi studi e di questi esperimenti, il paese abbia coscienza ben definita di quello che ha fatto e che potrà fare, non intendendo che possa ritenersi possibile di ammettere nell'avvenire l'adozione di un sistema che richieda annualmente una spesa altissima di cinque o di sei milioni gravando naturalmente la mano sopra altre colture.

Io sono d'opinione che per difendere i vigneti non bisogna venire ad aggravare altre colture.

Noi finora non siamo entrati in questa via, di difendere, cioè, una coltura speciale imponendo una tassa che vada ad espandersi sopra le altre e che torni quindi di aggravio alle medesime.

Soltanto, considerata la produzione del vino,

che per noi ora ha un valore eccezionale, abbiamo ritenuto doveroso di fare un ultimo sforzo coi provvedimenti di questa legge.

Aggiungerò poi che la facoltà di formare i consorzi, non è soltanto ristretta alle provincie siciliane; se il consorzio della Sicilia è menzionato nella legge stessa, è però fatta facoltà al Ministero di formare anche i Consorzi nell'Italia superiore, ove se ne presenti il caso e la necessità. Se l'infezione sta nelle condizioni in cui è attualmente, forse non sarà il caso che si verifichi questa necessità, sebbene tuttavia io creda che l'opportunità del consorzio sarà riconosciuta anche nell'Italia superiore. Ma l'onorevole Senatore Majorana sia sicuro che non si potrà continuare in questo sistema, perchè la spesa diventerebbe eccessiva e la legge allora andrebbe con ragione a chiamarsi ingiusta.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Mi permetterà il Senato di rispondere anch'io qualche parola all'onorevole Senatore Majorana, e precisamente di rispondere a qualcuno degli argomenti che l'onorevole signor Ministro non ha creduto di contemplare nel suo discorso.

L'onorevole Senatore Majorana, almeno se ho ben compreso tutto intero il suo concetto, si valse di questi argomenti. Argomento primo: perchè fate la differenza di compensare i danni risentiti dai proprietari dei vigneti che devono essere distrutti, e non compensare quelli dei proprietari degli agrumeti e degli oliveti, i quali pure li soffrono gravissimi e videro perduta la loro rendita e quasi distrutto in alcuni casi l'intero loro capitale? Secondo argomento: non è socialismo il far concorrere a pagare le spese di distruzione dei vigneti fillosserati anche le provincie, o siano isolate, come si fecero concorrere finora colle leggi vigenti, o siano aggruppate, come propone la legge attuale? Terzo argomento: invece di far pagare la provincia o le provincie unite, o lo Stato, non sarebbe più giusto il far pagare i proprietari dei vigneti esclusivamente, costituendoli in consorzio, e distribuendo la spesa fra di loro, perchè effettivamente questa spesa si sostiene unicamente per salvare il loro reddito e la loro proprietà?

Io risponderò con la maggior brevità possibile a ciascuno di questi argomenti.

Al primo: perchè si pagano gl'indennizzi ai proprietari dei vigneti, e non ai proprietari degli oliveti e degli agrumeti che vengono danneggiati o distrutti da malattie? Si fa questa differenza, perchè col distruggere la fillossera, e col prendere disposizioni le quali favoriscano le denunce delle infezioni, si salva tutta intera l'Italia da una gravissima minaccia sotto la quale vive, dalla minaccia cioè di perdere un prodotto che oramai sale quasi al miliardo; di perdere i suoi trenta milioni di ettolitri di vino, chè tanto l'Italia attualmente ne produce, giacchè in due o tre anni la sua media salì dai ventisette milioni di ettolitri ai trenta milioni, raggiungendo perfino i trentadue: per lo che l'Italia che era il secondo Stato vinicolo dell'Europa, adesso è diventato il primo, perchè la Francia, la quale aveva una media di produzione del vino di cinquantaquattro milioni di ettolitri, nell'anno 1882 ne ha avuto soltanto trenta milioni, e quindi due milioni di ettolitri meno del raccolto che ha potuto fare l'Italia.

Si tratta dunque di salvare un immenso interesse, si tratta di salvare una produzione, che non è esclusiva di pochissime regioni, o di non molte, come sarebbe nel primo caso quella degli agrumi, e nel secondo quella degli olivi. Di più si tratta di provvedere in guisa da poter estinguere una malattia, la quale si diffonde per contagio, cosa che non si può dire egualmente delle malattie che hanno colpito gli oliveti e gli agrumeti.

Perchè non paga soltanto lo Stato? È un socialismo il far pagare le provincie isolate, oppure i gruppi di provincie.

Me lo perdoni l'onorevole Majorana; ma io credo invece che il socialismo ci sarebbe a far pagare tutto allo Stato, perchè, in questo caso, dovrebbero in egual misura contribuire alla spesa per la distruzione della fillossera e le provincie che hanno moltissime viti e le provincie che ne hanno pochissime.

Inoltre si farebbero contribuire alla spesa nella identica misura, tanto i paesi che sono gravemente minacciati, i quali sono naturalmente i più prossimi ai centri fillosserici, quanto i paesi lontanissimi, i quali possono avere la speranza fondata di non essere mai attaccati dall'insetto.

Terzo argomento. Non sarebbe il caso, dice l'onorevole Senatore Majorana, di costituire un consorzio di tutti i viticoltori e di far pagare

la spesa a coloro i quali ottengono il vantaggio dall'applicazione della legge?

È impossibile, onorevole Senatore Majorana, applicare questo sistema in Italia, senza andare incontro alla più enorme ingiustizia.

Questo sistema è stato inaugurato ed attivato in Austria. In Austria si è effettivamente costituito il Consorzio dei proprietari di vigneti; si è formato come un catasto dei vigneti, estraendolo dai catasti generali, e si è distribuita la spesa sopra i vigneti medesimi.

Ma per far ciò in Italia, senza, come diceva, andare incontro ad enormi ingiustizie, bisognerebbe che i vigneti avessero una analogia fra di loro, in quanto al pregio delle uve che producono, e in quanto, principalmente, alle distanze fra vite e vite.

Da noi, si dice nelle statistiche, vi sono tanti ettari di terreno coltivati a viti ma vi sono i veri vigneti, nei quali le viti sono distanti tra di loro da 50 centimetri ad 1 metro (generalmente però nei vigneti italiani le viti sono distanti tra di loro 1 metro in tutti i sensi) e vi sono perfino dei terreni irrigatori, nei quali i proprietari si ostinano a coltivare le viti, che sono piantate a filari distanti fra di loro 4, 6, 8, 10 e 12 metri; laonde, per questi la produzione dell'uva per ogni unità di misura è minima e si ottengono poi altre produzioni negli interfilari. Ora, io domando: con qual criterio procedereste nel caso che aveste ad adottare il vagheggiato sistema?

Per la distribuzione della spesa necessaria a distruggere la fillossera non potreste prendere altro criterio se non quello della superficie sulla quale sono coltivate le viti, e quindi pagherebbe tanto il vigneto che ha 10,000 viti per ogni ettaro, cioè il vigneto nel quale le viti sono distanti fra di loro un metro in tutti i sensi, come il terreno nel quale si trovano delle viti a filari, e che ne avrà forse, invece di 10,000, alcune centinaia.

La ingiustizia sarebbe enorme. Quindi io credo che il provvedimento il quale meno si allontana dal principio di giustizia sia appunto quello stato adottato nelle nostre leggi, di mettere cioè la spesa, per una metà a carico dello Stato, e per l'altra a carico di quel gruppo di provincie che sono minacciate dalla fillossera.

È questo il principio che venne adottato nella legge del 3 aprile 1879, che il Parlamento ha

votato, appunto allorquando il portafoglio di Agricoltura e Commercio era tenuto dall'onorevole Senatore Majorana-Calatabiano.

Io ho risposto brevissimamente ed il più concisamente che mi è stato possibile a tutti e tre gli argomenti che parmi non abbiano avuto risposta nel discorso dell'onorevole Ministro.

Inoltre il signor Senatore Majorana disse che ci vorrebbero dei divieti di esportazione dai luoghi infetti ai luoghi immuni; a modo d'esempio, nel comune di Messina (perchè effettivamente nella provincia omonima, soltanto quel comune è attaccato dalla fillossera), ci vorrebbero dunque dei divieti, i quali impedissero la esportazione da quel focolare d'infezione degli oggetti che possano contenere la fillossera, e la loro importazione nella provincia di Catania, che è prossima a quella di Messina dal lato di oriente.

Ma l'articolo primo della legge 14 luglio 1881 dà facoltà al Governo di ordinare divieti di esportazione da un luogo all'altro del territorio nazionale, e ciò con decreto reale se trattasi di divieti che debbano colpire grandi territorî, e con semplice decreto ministeriale nei casi di minore importanza.

Ora, per quel che io so, i decreti ministeriali che tutelano le località prossime ai focolari d'infezione, sono stati fatti da tempo, e vengono applicati con energia.

Mi pare dunque, che questo voto del signor Senatore Majorana sia stato soddisfatto, e che quindi, non solo la legge non possa meritare censura, ma neppure il modo col quale venne eseguita.

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che ha avuto la cortesia di fornirmi; però mi rimane ancora qualche dubbio sopra alcuni punti a cui veramente mi sembra che egli non abbia pienamente risposto, e specie sull'ipotesi che io faceva dell'insufficienza a saldare il debito delle provincie mediante il reddito derivante dai quattro centesimi sopra ogni lira d'imposta diretta governativa.

Aggiungo che nella legge si parla in generale d'imposta diretta governativa nelle provincie. Ora, siccome queste applicano le sovrimposte non solo sull'imposta territoriale, ma

anche su quella dei fabbricati, occorre che la cosa si chiarisca.

Veramente io stenterei a contentarmi di una dichiarazione al riguardo, poichè, a seconda della lettera della legge, l'imposizione sembra complessa. Ad ogni modo è bene si chiarisca che qui intendiamo che il limite massimo di contributo a cui possono esser chiamate le provincie sia quello di sovrainporre quattro centesimi per ogni lira d'imposta diretta governativa sui terreni.

L'onorevole signor Ministro ha accennato al totale reddito di 8 milioni dell'imposta diretta governativa sui terreni in Sicilia; poichè quella sui fabbricati è ben altra.

Ad ogni modo però su questo rapporto desidererei uno schiarimento deciso e categorico.

Se poi i quattro centesimi di questa imposta non saranno sufficienti, è inteso che il debito dell'anno rimane definitivamente rimesso.

La parte, a cui non mi pare che il signor Ministro si sia compiaciuto di rispondere, è quella di attuare dei provvedimenti, non di fare divieti teoretici, per preservare, non che le provincie - i vigneti delle quali, benchè esse sian fin da ora chiamate nello stesso consorzio, sono esenti dalla fillossera - ma quelle parti delle stesse provincie danneggiate che pur ne sono scevre. E qui osservo che ci vogliono provvedimenti di carattere propriamente amministrativo, i quali fatalmente non solo non furono efficaci, ma forse nemmeno furono corrispondenti a quelli che la legge aveva prescritti.

Non aggiungo altro.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io credeva di essermi spiegato chiaramente.

Non ho per abitudine di rispondere sempre partitamente a tutte le osservazioni, perchè mi pare che dalle principali risposte discendano di conseguenza le minori. Ma a prescindere da ciò, dirò che bisogna considerare la legge che stiamo per votare in relazione a quella del 1881.

Ora, se l'onorevole Senatore Majorana dà uno sguardo al 3° capoverso dell'art. 9 della legge 1881 vi legge:

« Il carico della provincia però non potrà

eccedere l'ammontare di una sovrimposta di quattro centesimi sopra ogni lira d'imposta diretta governativa ».

Colla legge che si discute, non si è toccato, non si è innovato nulla a questo riguardo.

Di conseguenza, è evidente che, relativamente all'imposta, continua ad essere in vigore lo stesso art. 9 della legge 1881.

Ed è parimenti evidente che, ove ecceda la spesa così, che il riparto della medesima superi per rispetto alle provincie i 4 centesimi per ogni 100 di imposta diretta governativa, lo Stato dovrà porre a proprio carico le differenze ed aggiungerle alla quota che gli spetta a mente dello stesso art. 9.

Non sarà inutile anzi che io dica a questo proposito come nel progetto primitivo presentato alla Camera dal Governo non c'era nemmeno questo limite, e che fu dopo lunghe discussioni tenute nel seno della Commissione parlamentare, che si è venuti di nuovo ad adottare il disposto dell'art. 9 della legge 1881.

In quanto ai provvedimenti da attuarsi tra provincia e provincia, dirò che noi ne abbiamo già un'esempio in quelli stabiliti tra la provincia di Sondrio e la provincia di Como. La provincia di Sondrio ha ricorso al Governo a fine di volersi premunire contro il pericolo dell'invasione, per cui noi d'accordo colla provincia di Como abbiamo emanato il decreto che stabiliva colà le norme dell'importazione.

Mi era dimenticato, allorchè avea prima la parola, di dare anche una risposta all'on. Senatore conte Serra, che mi domandava se noi pensavamo di provvedere alcun poco per la preservazione della Sardegna dalla infezione fillosserica.

Per la Sardegna la produzione del vino è di una importanza massima. Io ebbi già l'onore di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, ed ora mi piace dichiarare anche davanti al Senato, che sul fondamento della facoltà concessa dall'articolo 2 si è già fatto un decreto relativo alla Sardegna, e che, se occorrerà di fare qualche cosa di più, il Governo non mancherà di provvedere.

Il Governo, è vero, va un po' lento nel porre ostacoli alle relazioni fra le provincie, perchè le condizioni e i riguardi economici impediscono qualche volta di venire immediatamente a questo partito; ma ogniquale volta una pro-

vincia ne fa domanda e il Governo la riconosce opportuna, assicuro l'onorevole Serra, non si manca di disporre e di venire a questa misura.

Oltre il decreto adunque che ho accennato, ove i Consigli provinciali di Cagliari e di Sassari lo domandassero, il Governo sarà disposto a fare anche qualche cosa di più.

Senatore SERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERRA. Ringrazio il signor Ministro di queste sue dichiarazioni e ne prendo atto.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Domando scusa se mi fo lecito di mettere una parola in questa discussione. Io sono stato molto attento a quella argomentazione, con la quale l'onorevole Relatore ha combattuto il concetto dell'onorevole Senatore Majorana circa la convenienza d'istituire un consorzio di proprietari di vigneti; imperocchè egli ha dimostrato che, se la cosa razionalmente si manifesta giusta, in pratica riescirebbe troppo difficile e forse non attuabile.

Io ne convengo facilmente; ma dove non posso convenire è sulla preterizione della questione sollevata dall'onorevole Majorana intorno all'aggravio che si fa cadere sulle provincie egualmente per la sovrainposta dei terreni, come per la sovrainposta sui fabbricati.

L'onorevole Ministro a tale proposito ha osservato che è la legge del 1881 che stabilisce così. Ma se la legge del 1881 si riconoscesse per avventura difettosa, perchè non prendere quest'occasione per correggerla?

Venendo al concetto, perchè si fa gravare quest'indennità per un 4 per cento sulla sovrainposta provinciale? Perchè naturalmente si riconosce che i proprietari dei fondi rurali hanno un interesse a difendersi, a preservare i loro fondi; e la distruzione dei vigneti infestati dalla fillossera torna a loro grandissimo vantaggio. Ma questo argomento evidentemente nulla vale per i proprietari di fabbricati. Quindi credo che sarebbe stato, e sia opportuno d'introdurre nella legge la distinzione accennata dall'on. Majorana; vale a dire, che l'indennità del 4 per cento debba aggravarsi sul ruolo della sovrainposta sui terreni, e non già su quello della sovrainposta sui fabbricati.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALLIEVI. Io vorrei che questo punto fosse ben chiarito, e che fossimo ben d'accordo sulla interpretazione da darsi a questa parte della legge.

Si cita la legge del 1879, la quale, all'articolo 5, dice:

« Il carico della provincia però non potrà eccedere l'ammontare di una sovrainposta di 4 centesimi sopra ogni lira di imposta diretta governativa ».

Ora, io credo che la locuzione della legge in questo articolo sia veramente generica. Se il legislatore avesse voluto che l'imposta diretta governativa, di cui qui è parola, fosse la sola imposta sui terreni, egli avrebbe dovuto dirlo esplicitamente. Nè mi offende l'idea che si gravino i fabbricati, e anche altri cespiti d'imposte dirette per una spesa, la quale è rivolta a salvare i vigneti; inquantochè questa spesa medesima per una metà è a carico dello Stato ed ha un carattere molto diffusivo perciocchè si riversa su tutte le categorie dei contribuenti. Ora, non ci è nulla di grave che siano colpiti nella provincia tutti i cespiti della imposta diretta governativa, per la ragione che la fortuna dei vigneti si ripercuote su tutte le fortune in una provincia in cui la produzione dei vigneti abbia grande importanza.

Del resto, io non mi ostino a sostenere una interpretazione piuttosto che un'altra; ma dico che se si vuole dare la interpretazione limitativa, cioè che il 4 per cento della imposta sia limitato al 4 per cento delle imposte dirette che pagano i terreni, bisogna che la legge lo dica espressamente. Non credo che noi possiamo arbitrariamente introdurre una distinzione che punto non risulta dalla locuzione della legge del 1879.

Ripeto ancora, e confermo, che non vi è nulla di strano se la legge del 1879 si interpreti nel senso largo in cui mi pare si debba interpretare, quando considero che, per la metà del contributo dello Stato, sono chiamate a sopportare il peso tutte le categorie dei contribuenti, e quando considero che nell'ambito di una provincia, se è vero che i terreni sono più direttamente interessati, non è men vero che tutte le altre sorgenti di reddito risentano le conseguenze della mancanza del reddito importante dei vigneti.

Del resto, le mie osservazioni sono dirette

soltanto allo scopo di ben chiarire questo punto della legge; e non mi sento in grado, allo stato attuale della discussione, quando si trattasse *de lege condenda*, di sostenere una tesi piuttosto che un'altra, ed adottare l'uno piuttosto che l'altro sistema.

Qui siamo nel caso di *lege condita*, e quando si considera la formola della legge del 1879, credo che la limitazione all'imposta dei terreni difficilmente si potrebbe difendere.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Bisogna tener presente che questa legge si applica da più anni, che ora non si tratta che di modificare od aggiungere alcune disposizioni, seguitando quindi per l'applicazione delle precedenti nella stessa giurisprudenza tenuta finora.

Facendo i calcoli col Ministro delle Finanze, ricordo che ci siamo basati sulla imposta principale assegnata alla Sicilia per una cifra, parmi, detratti i decimi e le reimposizioni, di circa 10 milioni di lire.

Qui si parla di imposta principale, di imposta diretta, governativa, ripartita s'intende per ruoli di terreni e di fabbricati. Nessuna dichiarazione io intendo di fare rispetto alla distinzione della imposta in ruoli di terreni o di fabbricati, la quale possa ledere la precedente norma e la precedente interpretazione. Noi non intendiamo se non che di continuare ad applicare la legge cogli stessi criteri con cui si è applicata prima, e ci asteniamo, ripeto, da qualunque dichiarazione, a meno che qualcuno non presentasse un nuovo articolo per modificarla.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *Relatore*. Ho chiesto la parola, direi quasi per un fatto personale, e precisamente per dire all'onorevole Senatore Zini, che io non sostengo che il signor Senatore Majorana-Calatabiano non abbia sviluppato l'argomento al quale l'onorevole Zini ha fatto allusione, ma affermo di non avere inteso che l'onorevole Majorana abbia accennato che si impongano anche i fabbricati, i quali non dovrebbero essere imposti. Mi pare anzi non abbia fatta allusione speciale all'ente imponibile, sul

quale i quattro centesimi in discorso vengono distribuiti. Ma certo mi sarà sfuggita questa parte del suo ragionamento, ed ove l'avessi avvertita, avrei creduto mio dovere di rispondergli.

Prego poi (in aggiunta a quello che ottimamente, come sempre, ha detto il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio), prego di considerare il danno gravissimo che deriverebbe, qualora noi volessimo fare una legge interpretativa (giacchè non si tratterebbe d'altro) dell'ultimo comma dell'art. 5 della vigente legge del 1879.

Ove noi volessimo ora spiegare una legge che è in vigore da quattro anni, modificando quella che si sta discutendo, dovremmo rimandare quest'ultima legge all'altro ramo del Parlamento ed intanto lascieremmo trascorrere la stagione adatta per la distruzione dell'insetto.

Dal momento che si dovrebbe seguitare nel sistema usato finora, che è reputato buono, giacchè non ha sollevato la più piccola eccezione, mi pare che non sia proprio necessario di venire adesso a dichiarare e spiegare quale sia lo spirito della legge del 1879, nell'ultimo comma dell'art. 5.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Convengo perfettamente nello avviso dell'onorevole Senatore Allievi che cioè non si possa dare alla legge altra interpretazione di questa: che, cioè, per assegnare il contributo d'indennità, la legge colpisce senza distinzione alcuna la sovrimposta provinciale.

Parmi, ciò nullameno, che l'onorevole signor Ministro creda siasi in pratica venuto in diversa interpretazione, in altra giurisprudenza, e cioè, che in pratica si sia aggravato solamente il ruolo della sovrimposta territoriale. Quindi sarebbe forse opportuno bene intendersi in argomento. Soggiungo di una osservazione su quello che ha poi detto l'onorevole Allievi, che cioè, buona parte di queste indennità è sopportata dallo Stato, e che questa colpisce ogni classe di contribuenti.

Ciò è verissimo. Ma, ciò non esclude che la quota d'indennità ond'è gravata la provincia non sia stabilita nell'interesse della difesa degli'interessati diretti; che fra questi non siano nè punto nè poco i contribuenti per la sovrimposta sui fabbricati; i quali di questa ragione

SESSIONE DEL 1882-83 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1883

vengono a contribuire due volte, perchè contribuiscono alla indennità gravata sulla provincia per cosa nella quale non hanno nessunissimo speciale interesse; e contribuiscono alla indennità gravata sullo Stato, per quello interesse generale che vi hanno tutti gli altri contribuenti.

Del resto dichiaro che non faccio alcuna proposta speciale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende di approvare la chiusura della discussione generale, voglia sorgere.

(Approvato).

La discussione generale è chiusa. Si procede alla discussione speciale degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura degli articoli del progetto di legge:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 14 luglio 1881, numero 301, è così modificato:

« Appena ricevuta notizia della esistenza della infezione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dispone che, a mezzo di speciali delegati, venga ispezionata la località sospetta.

« Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udito il Comitato per la fillossera, determina quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione.

« Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovrà venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa.

« Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facoltà di accordare ai proprietari dei vigneti infetti, una sovvenzione non maggiore di lire 100 per ettaro, a condizione che venga adoperato quel metodo curativo che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso del Comitato per la fillossera.

« Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, può il Governo, udito l'avviso del Comitato di cui sopra, rendere obbligatorio per territorio di uno o di più comuni il metodo

curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla provincia ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 1.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

L'art. 3 della legge 3 aprile 1879, n. 4810, è così modificato:

« Qualora si ordini la distruzione dei vitigni e la cifra delle indennità da pagarsi non ecceda la somma di lire 500, potrà intervenire un accordo fra il delegato ed il proprietario. Ove si tratti di cifra maggiore di lire 500, od il suddetto accordo non sia intervenuto, il pretore del luogo, sulla domanda del delegato per la ricerca della fillossera, prima di dare principio ai lavori, nomina un perito giudiziario ed insieme a lui accede nel fondo, entro 48 ore dalla domanda fatta, per procedere, in continuazione, alla descrizione dello stato dei vitigni e degli altri vegetali, che avessero a distruggersi.

« Il pretore notifica agli interessati il giorno e l'ora in cui accederà sul luogo; gli interessati hanno diritto di farsi rappresentare e di fare inserire nel verbale, di cui sopra, le dichiarazioni ed i rilievi, che stimassero opportuni nel loro interesse. Lo stesso diritto ha il delegato per la ricerca delle fillossera, il quale dovrà indicare nel verbale gli elementi in ordine al grado d'infezione. Lo stesso delegato dovrà fare inserire nel verbale l'indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni nell'area infetta.

« Compiuto il verbale, il delegato anzidetto dà principio ai lavori prescritti dal Ministero. I proprietari non possono arrestarne la prosecuzione; e l'autorità giudiziaria non può conoscere che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine intorno alla esistenza dello insetto ed alla opportunità dei rimedi adoperati per combatterlo ».

(Approvato).

Art. 3.

L'art. 5 della legge 14 luglio 1881, n. 301, ed il secondo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1879, n. 4810, sono così modificati:

« Ai proprietari colpiti dalle disposizioni dell'articolo precedente sono liquidate le indennità sulle basi seguenti:

« Per le viti infette sarà tenuto conto del grado d'infezione e della loro presumibile durata; per le viti sane, della loro presumibile durata in rapporto al pericolo d'invasione al quale erano esposte.

« Il giudizio circa gli elementi in ordine al grado d'infezione, indicati dal delegato nel verbale, di cui sopra, e circa la *presumibile durata* delle viti, sarà pronunziato ed indicato in apposito verbale da una Commissione permanente, nominata per ogni gruppo d'infezione, presieduta da un delegato per la ricerca della fillossera e composta di due periti, uno nominato dalla deputazione provinciale, e l'altro dal presidente del Tribunale civile, ai quali saranno corrisposti gli onorari dallo Stato, secondo quanto verrà determinato nel regolamento.

« La indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni, di che all'articolo precedente, non può essere sottoposta al giudizio nè della suddetta Commissione, nè del magistrato.

« Nel caso venga vietata la coltivazione nei terreni, ove la vite è frammista ad altre colture, il proprietario ha diritto ad una indennità corrispondente al fitto, che potrebbe aversi dai terreni stessi durante il divieto, deduzione fatta dei raccolti di cui il proprietario continua ad usufruire.

« Questa indennità pei terreni tenuti esclusivamente a vigneto non è corrisposta al proprietario che nel caso, in cui il divieto si prolunghi al di là del periodo di resistenza assegnato alle viti, ed è calcolata secondo il fitto che potrebbe aversi dal terreno in relazione alle colture che vi si potrebbero praticare, esclusa la vite. Ove venga permessa la coltivazione di questi ultimi terreni, prima che scada il periodo di resistenza assegnato alle viti, è tenuto conto dell'utile che può ottenersi dalle coltivazioni permesse in diminuzione delle somme dovute al proprietario.

« Il divieto d'impiantare viti, o quello parziale

di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato il divieto di cui ai paragrafi precedenti, non dà, in nessun caso, ai proprietari diritto a compenso ».

(Approvato).

Art. 4.

Qualora le parti non si accordino sulla scelta di un perito, la perizia è deferita alla Commissione di cui all'articolo precedente, ed in questo caso è a carico del proprietario la metà degli onorari del perito nominato dal presidente del tribunale civile.

Qualora le parti non intendano di acquietarsi alla stima, possono, entro 30 giorni dal deposito presso la cancelleria della pretura locale, esperire la propria azione innanzi l'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 3 aprile 1879, n. 4810, è così modificato:

« Le spese per ispezioni, per gli studi e per le visite, sono a carico dello Stato. Quelle per la distruzione e per l'indennità ai proprietari sono per una metà a carico dello Stato e per una metà a carico del consorzio obbligatorio di province. Il carico di ciascuna provincia non potrà eccedere l'ammontare di una sovrimposta di 4 centesimi sopra ogni lira d'imposta diretta governativa. È autorizzato il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a formare, udito il parere della Commissione per la fillossera ed il Consiglio di Stato, la circoscrizione dei Consorzi di province come sarà consigliato dalle infezioni fillosseriche scoperte o che si potranno scoprire.

« Le sette province della Sicilia, sin dalla promulgazione della presente legge, formeranno unico Consorzio obbligatorio ».

(Approvato).

Art. 6.

Per i provvedimenti contro la fillossera per l'anno 1883 sarà iscritta, nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio stesso una somma di lire 1,800,000, e nella

parte straordinaria del bilancio dell'entrata la somma da riscuotere a carico delle provincie. Unitamente al bilancio di definitiva previsione sarà presentata al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori eseguiti nell'anno in corso.

Due mesi dopo la promulgazione della presente legge, sarà nominata una Commissione composta di sei membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei Deputati e due dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per riferire al Parlamento, prima del 15 marzo 1884 e dopo la campagna fillosserica del corrente anno, sopra lo stato e le condizioni della fillossera in Italia.

(Approvato).

Art. 7.

Entro trenta giorni da che la perizia è stata accettata dalle parti, od è divenuta esecutiva per sentenza del magistrato, l'erario dovrà pagare agli interessati la totale somma stabilita per gli alberi morti o deperiti e la prima annata di raccolto dei vigneti distrutti. Le altre annate saranno pagate al 1° settembre di ogni anno.

Il Consorzio delle provincie dovrà rivalere della sua rata lo Stato in base all'importo della totale spesa che ricade nella competenza di ciascun anno col limite e colle proporzioni stabilite dall'art. 5.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'esecuzione della presente legge è fatta facoltà al Governo del Re di nominare commissari regi con giurisdizione sopra una o più provincie, delegando loro, in tutto o in parte, le attribuzioni del Ministero.

È pure fatta facoltà al Governo del Re di emettere mandati di anticipazioni anche superiori alle lire 30,000.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella presente legge ed in quelle del 24 maggio 1874, n. 1984; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo

1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; e 14 luglio 1881, n. 301.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè discusso e approvato per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Canonico fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che occorre stabilire la seduta per la discussione dello stato di prima previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1883, essendo pronta la Relazione della Commissione permanente di finanza.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io proporrei che la discussione del bilancio dell'Interno si fissasse per lunedì.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Alfieri propone che la discussione del bilancio dell'Interno si fissi per lunedì.

Da mia parte devo rammentare al Senato che lunedì essendo l'ultimo giorno del mese, è pure l'ultimo dell'esercizio provvisorio del bilancio. Mi parrebbe quindi opportuno che la seduta di lunedì venisse fissata alle ore dieci antimeridiane.

Se non vi è opposizione, si intenderà adottata tale proposta.

(Approvato).

La seduta del giorno di lunedì è pertanto fissata alle ore 10 antimeridiane per la discussione dello stato di prima previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1883.

La votazione segreta del progetto di legge dianzi discusso è chiusa. I signori Senatori Segretari sono pregati di procedere allo scrutinio.

(Si procede allo scrutinio).

Risultato dello scrutinio sul progetto di legge: Modificazioni alla legge 14 luglio 1881 per disposizioni intese ad impedire la diffusione della fillossera.

Votanti	70
Favorevoli	63
Contrari	7

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 e 35).